



NEWSLETTER 11/2024 FOCUS FISCALE

NOVITÀ NORMATIVE

► ATTUAZIONE RIFORMA FISCALE: REVISIONE DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Si segnala che, nell'ambito della **attuazione della Legge Delega Fiscale** (L. 111/2023), nella **Gazzetta Ufficiale** n. 231 del **02.10.2024** è stato pubblicato il **D.Lgs. 139 del 18.09.2024**, in **vigore dal 03.10.2024**, che interviene a modificare e la disciplina delle **altre imposte indirette** oltre all'IVA, tra cui le imposte di **successione, donazione, registro, bollo, tasse per servizi ipotecari e catastali e altri tributi speciali** per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che la **decorrenza** delle nuove disposizioni viene postdatata all'**01.01.2025**, applicandosi a decorrere da tale data ad **atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, scritture private** autenticate o presentate per la registrazione, nonché a **successioni aperte ed atti a titolo gratuito**.

Tra le **principali novità** si segnalano le seguenti.

Circa l'**imposta sulle successioni e donazioni**:

- ▶ viene previsto l'**obbligo di invio telematico** della **dichiarazione di successione** (sempre nel termine di 12 mesi dall'apertura della successione), **tranne** che per i **soggetti non residenti** (facoltà di invio tramite raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti con certezza la data di spedizione);
- ▶ viene introdotto il principio di **autoliquidazione dell'imposta**, il cui versamento deve avvenire **entro 90 giorni** dal termine della **presentazione della dichiarazione di successione**;
- ▶ viene **eliminata l'indicazione** degli **estremi degli atti di cessione a titolo oneroso** effettuati negli **ultimi sei mesi** con i relativi corrispettivi;
- ▶ viene previsto lo **svincolo anticipato** delle **attività cadute in successione**, nel caso la **richiesta** provenga dall'**unico erede con età massima di 26 anni**;
- ▶ viene prevista la **tassazione**, in determinate occasioni, per le **donazioni indirette**, mentre **non sono escluse da imposizione** le **liberalità d'uso**;
- ▶ viene prevista la tassazione dei **trust** (e degli altri vincoli di destinazione) nel caso in cui generino degli **arricchimenti gratuiti** a favore dei **beneficiari**, oppure al **momento del trasferimento** (o successione) dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari, con **aliquote e franchigie variabili** in base al **rapporto tra disponente e beneficiario**; viene consentito al disponente (o altro vincolo di destinazione) o al **trustee** (in caso di **trust testamentario**) di **assolvere in anticipo l'imposta**, in occasione di ciascun **conferimento dei beni e dei diritti** ovvero dell'**apertura della successione**;

In materia di **imposta di registro**:

- ▶ come per l'imposta di successione, viene introdotto il principio dell'**autoliquidazione**;
- ▶ in ottica di digitalizzazione, gli **atti pubblici** e le **scritture private autenticate** vengono **registrati** attraverso una **procedura informatica**;
- ▶ in merito alla **riscossione dell'imposta** da versare per gli **atti giudiziari** (condanne al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni, o consegna di beni di varia natura, compresi i decreti ingiuntivi) si prevede che i **provvedimenti** siano **registrati** dall'Agenzia delle Entrate.

te a **prescindere dal pagamento** dell'imposta; vi è la **preventiva escussione** nei confronti della **parte condannata al pagamento delle spese** ovvero del debitore destinatario del decreto ingiuntivo e, solo qualora **non vada a buon fine il tentativo di riscossione**, in via sussidiaria, **nei confronti delle altre parti in causa** o del creditore;

- ▶ vi è la **modifica** alla disciplina di **rendite vitalizie e usufrutto**, al fine di **evitare le distorsioni** nel meccanismo di **conteggio della base imponibile**, conseguenti alle **oscillazioni del saggio legale di interesse**, in materia di determinazione del valore delle rendite e delle pensioni.

Con riguardo alle **cessioni di aziende**:

- ▶ in caso di **trasferimento** di un'**intera azienda** (o specifici complessi di aziende), viene contemplata la **facoltà** di applicare **aliquote separate** concernenti i **trasferimenti a titolo oneroso** delle **distinte tipologie di beni** che compongono l'azienda o il singolo ramo (con la condizione di poter imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo);
- ▶ in caso di **trasferimenti di aziende** (o **diritti reali** su di esse), si prevede che, ai fini della **base imponibile** dell'**imposta di registro**, si considera il **valore venale complessivo dei beni** che compongono l'azienda, compreso l'avviamento e sottraendo le passività, ex art. 51 del TUR;

In merito all'**imposta di bollo**:

- ▶ per atti da registrare **in termine fisso**, l'imposta di bollo va **versata** entro il **termine di registrazione dell'atto**;
- ▶ per i **documenti analogici** da registrare in originale all'Agenzia delle Entrate è possibile il **versamento** dell'imposta di bollo anche con **contrassegno telematico**;
- ▶ viene prevista la possibilità di **integrare la dichiarazione** dell'imposta di bollo **recante errori od omissioni** mediante la presentazione di una **successiva dichiarazione entro** i termini di **decadenza dal potere di accertamento** (ex art. 37, comma 1, D.P.R. 642/1972);

Infine, in merito ai dati del **catasto**, per l'**aggiornamento delle intestazioni catastali** in caso di **decesso di persone fisiche** iscritte **titolari di diritti reali** (usufrutto, uso e abitazione) **non viene più richiesta** la presentazione di una **domanda di voltura** da parte **dei soggetti** ai quali il **diritto si ricongiunge**, ma i **dati** vengono **aggiornati d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri**, in base alle comunicazioni effettuate all'Anagrafe tributaria.

▶ ATTUAZIONE RIFORMA FISCALE: REVISIONE DELLE NORME DOGANALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE UE

Si segnala che, nell'ambito della **attuazione della Legge Delega Fiscale** (L. 111/2023), **nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024** è stato pubblicato il **D.Lgs. 141 del 26.09.2024**, in **vigore dal 04.10.2024**, che diventa la norma di riferimento in **materia di dogane** (disposizioni complementari al **Codice Doganale Unionale**, di cui al Regolamento UE n. 952/2013), andando a **sostituire il D.P.R. 43/1973** (cd. Testo Unico delle Leggi Doganali).

Di seguito le principali novità.

- ▶ **circa i controlli e gli accertamenti**, viene previsto un **maggior coordinamento tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza**, al fine di avere maggiore efficienza e qualità nelle attività; inoltre viene **umentato il potere**, di esclusiva spettanza della Guardia di Finanza, di effettuare **visite, ispezioni e controlli** sui **mezzi di trasporto**, sui **bagagli dei passeggeri** ovvero **nei confronti della persona**, anche **al di fuori dello spazio doganale**. Nei casi di **accertamento**, si prevede che, dopo il **rilascio** di un **verbale di constatazione**, il contribuente ha il diritto di **attivare il contraddittorio entro il termine di 30 giorni**;
- ▶ **in materia di natura dei tributi**, si considera l'**IVA all'importazione** come uno dei **diritti doganali** (o diritti di confine), anche se tale **impostazione** si pone in **contrasto** con la **recente giurisprudenza** della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione;
- ▶ in merito alla **figura del rappresentante doganale**, si prevede che debba avere un apposito **contratto di mandato**, soprattutto in caso di **rappresentanza diretta**, con l'**abilitazione** rilasciata dall'**Agenzia delle Dogane**, previa esecuzione di **adeguate verifiche** di assenza di condanne e di violazioni gravi e ripetute in ambito doganale/fiscale, e di **rispetto di stan-**

dard minimi di competenze (qualifiche professionali indicati con un provvedimento della stessa Agenzia). Tale figura ha comunque il diritto di operare come **rappresentante diretto degli spedizionieri doganali** iscritti all'albo professionale, ai CAD e ai soggetti AEO. Rimane l'obbligo, per un operatore extra UE che intende effettuare importazioni in UE, di nominare un soggetto stabilito in UE come rappresentante indiretto, con conseguente responsabilità in solido (ex art. 77, paragrafo 3, del Codice Doganale Unionale);

- ▶ circa il **regime della temporanea esportazione** (art. 72 del D.Lgs. 141/2024), tra i beni ammessi vengono **esclusi i beni inviati all'estero** per il **tempo necessario a lavori o produzioni di beni**;
- ▶ vengono introdotte **novità** in merito alle **modalità** di ottenimento della **patente per spedizionieri doganali**;
- ▶ vengono definite **disposizioni** in materia di **imposte sulla produzione e sui consumi**;
- ▶ vengono definite **disposizioni** circa la **responsabilità amministrativa degli enti** ex D.Lgs. 231/2001;
- ▶ viene **richiesta** una **dichiarazione di esportazione** come prova dell'avvenuto imbarco per **le provviste di bordo** (di aerei e navi);
- ▶ viene **rivisto il sistema sanzionatorio** al fine di rispettare il **principio di proporzionalità**, in modo che la sanzione non sia in **misura non eccessiva** (in relazione al conseguimento degli obiettivi) e che consideri **natura e gravità dell'infrazione commessa**; si prevede il **reato di contrabbando** (sanzione penale, solo amministrativa in assenza di dolo) per **omessa dichiarazione** o per **dichiarazione infedele** con **importi** dovuti di **diritti di confine superiori ad € 10.000**.

▶ REVISIONE DEL CODICE DI CONDOTTA NELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

In tema di **adempimento collaborativo** (ex D.Lgs. 128/2015 e D.M. 29.04.2024), si segnala la pubblicazione nella **G.U. n. 234 del 05.10.2024** del **Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2024**, che provvede alla **modifica** del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2024.

Con tale norma, emanata con lo scopo di **semplificare la procedura** di adesione al regime, viene **eliminato l'obbligo della sottoscrizione** (tra Agenzia delle Entrate e contribuente) **del Codice di condotta**.

A decorrere dal **04.10.2024**, data di entrata in vigore del Decreto, l'**osservanza degli impegni assunti** nel Codice di condotta rientra tra i **doveri stabiliti dal D.Lgs. 128/2015** che disciplina l'adempimento collaborativo.

▶ CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO OMNIBUS"

Con la **Legge n. 143 del 07.10.2024**, pubblicata nella **G.U. n. 236 dell'08.10.2024**, in **vigore dal 09.10.2024**, è stato **convertito il D.L. 113/2024** (cd. "decreto Omnibus").

Tra le principali **novità** in **sede di conversione**, oltre alle disposizioni già trattate nella precedente **Newsletter n. 10/2024 del 17.10.2024** in materia di **concordato preventivo biennale**, si segnala l'introduzione nella busta **paga di dicembre 2024** del cd. "**Bonus Natale**", un'**indennità di € 100** per i **lavoratori dipendenti** (che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore) che soddisfano **congiuntamente** le seguenti **condizioni**:

- ▶ hanno un **reddito complessivo non superiore ad € 28.000**;
- ▶ hanno il **coniuge non legalmente ed effettivamente separato** e almeno **un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle **condizioni** previste dall'**art. 12, comma 2, TUIR**, oppure almeno un figlio che si trovi in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
- ▶ l'**imposta lorda** determinata sui **redditi** di cui all'**art. 49 del TUIR**, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di **importo superiore** a quello della **detrazione spettante** ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR.

Il Bonus Natale viene **erogato** unitamente alla **tredicesima mensilità**; il **lavoratore** deve richiedere l'**indennità per iscritto**, indicando il **codice fiscale del coniuge e dei figli**, attestando di averne diritto. La somma erogata in busta paga viene recuperata dai sostituti d'imposta il giorno successivo all'erogazione tramite compensazione nel modello F24.

La **spettanza** va verificata in sede di **conguaglio fiscale**; in caso di **bonus non spettante**, esso viene **recuperato dai sostituti d'imposta**.

Sul punto per maggior informazioni l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **Circolare n. 19/E del 10.10.2024**.

IMPOSTE DIRETTE E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

► RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Si informa che, con la pubblicazione nella **G.U. n. 267 del 14.11.2024** del **Decreto Legge n. 167 del 14.11.2024**, viene prevista la **riapertura** dei **termini di adesione al concordato preventivo biennale** sino alla **data del 12.12.2024**.

In sintesi, tale possibilità viene concessa ai **soggetti** che **non hanno aderito** al concordato preventivo biennale (ex artt. da 10 a 22 del D. Lgs. 13/2024) **entro il 31.10.2024**, e che **hanno** validamente **presentato** la **dichiarazione dei redditi** entro il medesimo termine.

Per accedere al regime entro il 12.12.2024, i soggetti che dovranno procedere alla **presentazione di una dichiarazione integrativa** ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998.

Non è consentito l'accesso al regime nel caso in cui nella **dichiarazione integrativa**, rispetto a quella originaria presentata entro il 31.10.2024, siano **indicati**:

- un **minore imponibile**;
- un **minore debito d'imposta**;
- un **maggiore credito**.

Ai fini dell'art. 2-quater D.L. 113/2024 l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31.10.2024.

Per maggiori informazioni si rimanda ad una successiva newsletter.

IMPOSTE INDIRETTE E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

► TERRITORIALITÀ IVA NELLA CESSIONE DI MERCI TRA SOCIETÀ ESTERE

L' **Agenzia delle Entrate**, con la **Risposta ad Interpello n. 194 dell'08.10.2024**, si è occupata ai fini IVA di analizzare il profilo della **territorialità** nell'operazione di compravendita **di uno stock di beni situati presso un magazzino italiano** tra due **soggetti extra UE, registrati ai fini IVA in Italia** e appartenenti al **medesimo gruppo**.

Secondo l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, l'operazione in esame **non è assimilabile** ad una **cessione di azienda**, che non rileva ai fini IVA (ex art. 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972) ma **si considera** come una **cessione di mera rimanenza di magazzino** della società venditrice, in quanto il **complesso di beni non ha autonoma capacità produttiva**.

Con la conseguenza che la **cessione** diventa **territorialmente rilevante in Italia**, ex art. 7-bis D.P.R. 633/1972, e quindi **imponibile** quale **cessione di beni** (ex art. 2 D.P.R. 633/1972).

► NOTA DI CREDITO PER RINUNCIA AL CREDITO VERSO IL FALLIMENTO DA EMETTERE ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA

L' **Agenzia delle Entrate** è intervenuta con la **Risposta ad Interpello n. 203 del 15.10.2024** in materia di **recupero dell'IVA** in caso di **rinuncia al credito** nelle **procedure concorsuali**.

In particolare, l' **Amministrazione Finanziaria** ritiene che, in caso di **rinuncia unilaterale del credito vantato verso un soggetto fallito** (art. 26, commi 2 e 3-bis, D.P.R. 633/1972), ai fini del recupero dell'IVA **non è possibile emettere nota di credito prima** della **chiusura della procedura concorsuale**.

Secondo l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, tale **impossibilità** trova **motivo** nel fatto che le **fattispecie di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972** (tra cui nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili) **non sono assimilabili** ad una **rinuncia naturale del credito**.

L'**unica situazione ammessa**, per i casi di volontà sopravvenuta, riguarda gli **accordi sopravvenuti** (nel **termine di un anno**, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972), che comunque **dipendono dalla volontà di entrambe le parti** di far venire meno, in tutto o in parte, l'operazione o ridurne l'ammontare imponibile.

Infine, come conseguenza di quanto indicato anche dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 77 del 17.04.2000** (utile con riferimento alla disciplina applicabile alle **procedure aperte prima del 26.05.2021**), in **assenza** di una **specificata previsione contrattuale** ovvero di un **accordo sopravvenuto dei contraenti**, la **nota di variazione** può essere **emessa** solo alla **conclusione infruttuosa della procedura concorsuale**. Per le **procedure aperte dal 26.05.2021** la nota di variazione può essere **emessa alla dichiarazione di fallimento**, come previsto dall'art. 18 del D.L. 73/2021.

AGEVOLAZIONI FISCALI E DI ALTRO GENERE

► PUBBLICAZIONE DELLE FAQ IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0

In tema di agevolazione **Piano Transizione 5.0** si segnala da parte del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** la recente **pubblicazione** sul proprio sito istituzionale delle **FAQ** (*Frequently Asked Questions*) in merito alla suddetta agevolazione, tra cui alcune riguardanti:

- le **caratteristiche** generali del Piano;
- la **procedura** per l'accesso all'agevolazione;
- i **beni materiali e immateriali** di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016;
- il **calcolo** del risparmio energetico;
- la determinazione dell'importo del **credito d'imposta**;
- gli **impianti** per l'**autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**;
- la **formazione**, la **cumulabilità** delle agevolazioni, i **controlli** e le **verifiche**.

Di seguito il **link diretto** al documento (**ultimo aggiornamento al 02.11.2024**), pubblicato sul sito del Ministero:

https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_MIMIT_2024.pdf

Si informa che le **FAQ** sono in **continuo aggiornamento** anche sulla base delle richieste di chiarimenti inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.

Per **maggiori approfondimenti** sul **Piano Transizione 5.0** si rimanda alla nostra precedente **Circolare n. 26 dell'08.08.2024** e alla nostra precedente **Newsletter n. 9/2024 dell'11.09.2024**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

► L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE RIVALUTATE CONFIGURA ABUSO DEL DIRITTO

Con la **Risposta ad Interpello n. 195 del 09.10.2024** l'**Agenzia delle Entrate** si è espressa in merito alla fattispecie delle **azioni proprie** detenute da una società, giudicando **abusivo l'acquisto** delle **azioni** che **in precedenza** sono state **oggetto di rivalutazione** da parte delle persone fisiche.

Sul tema si segnala che **in passato** l'**Agenzia delle Entrate** ha spesso **mosso contestazioni** in merito a tale casistica mentre **dal punto di vista giurisprudenziale** si è sempre **supportata la legittimità**.

La specifica fattispecie di acquisto delle azioni proprie oggetto dell'interpello si genera a valle di una serie **di operazioni pregresse** che potrebbe aver influenzato l'orientamento dell'Agenzia Entrate, tra cui un **conferimento di un ramo di azienda**, seguito dalla **cessione della partecipazione ottenuta** in cambio ed infine la variazione **statutaria** con introduzione del **recesso convenzionale**

del socio, il tutto a precedere, come detto, l'**esercizio del recesso** mediante **acquisto di azioni proprie**, oggetto di **rivalutazione anteriormente alla cessione** alla società.

Secondo l'**orientamento dell'Agenzia delle Entrate**, la **modifica dello statuto** volta all'introduzione della **causa convenzionale di recesso ad hoc** per la complessiva operazione realizzata nell'ambito del trasferimento del ramo d'azienda è **esclusivamente finalizzata a consentire ai soci uscenti** l'esercizio del **diritto di recesso**.

La valutazione sulla **mera strumentalità** della **modifica dello statuto societario** è dovuta anche alla contestualità dell'approvazione della **modifica da parte dell'assemblea straordinaria** con il **recesso dei soci uscenti**.

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, *"Il descritto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la scelta dell'adesione alla legge di rivalutazione delle partecipazioni e la cessione delle stesse a favore della Società, nel più complesso ambito dell'operazione di trasferimento del ramo d'Azienda a favore di BETA, non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo ai [Soci uscenti], tanto da essere - per gli stessi - considerata come meramente alternativa al più fisiologico (nell'ambito dell'intera operazione descritta) recesso (tipico) dalla Società medesima"*.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

► DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLA GLOBAL MINIMUM TAX

In materia di **tassazione minima globale (Global minimum tax)** si segnala la pubblicazione nella **G.U. n. 249 del 23.10.2024** del **Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.10.2024**.

Il decreto in esame interviene a determinare le regole sulla **riduzione della base imponibile** ai fini della tassazione minima globale, disciplinata dall'art. 35, D.Lgs. 209/2023, che coinvolge i **gruppi multinazionali** o i **grandi gruppi nazionali**.

Come noto, la norma sulla **Global minimum tax** è finalizzata a garantire un **livello impositivo minimo** attraverso la previsione di una cd. **"Top-Up Tax"** nei confronti delle imprese o entità a controllo congiunto (es. *Joint Ventures*) rientranti nel perimetro di consolidamento con sede in stati a ridotta tassazione. L'imposta viene **corrisposta** nel caso in cui l'**aliquota di tassazione effettiva (ETR)**, opportunamente determinata, risulti **inferiore al minimum rate**, fissato al **15%**.

Si precisa inoltre che tale imposta aggiuntiva **non si applica a tutto il "reddito rilevante"** ma **esclusivamente** al "profitto eccedente" ovvero **parte** del reddito rilevante in un dato Paese **senza** la **componente riferibile** allo svolgimento di un'**attività economica sostanziale**.

Per la quantificazione della **Top-Up Tax** si procede con differenti fasi:

- a) **aliquota di imposizione integrativa** = aliquota minima d'imposta – aliquota di imposizione effettiva;
- b) **profitto eccedente** = reddito/perdita rilevante – riduzione basata sull'attività economica sostanziale;
- c) **imposizione integrativa per Paese** = (aliquota di imposizione integrativa × profitto eccedente) + imposta integrativa addizionale – imposta minima nazionale.

La **riduzione da attività economica sostanziale** viene calcolata sulla base della somma tra:

- una **percentuale dei costi del personale** (cd. "spese salariali ammissibili"); e
- il **valore contabile delle immobilizzazioni materiali** (immobilizzazioni materiali ammissibili)

Quindi la riduzione da attività economica sostanziale è la somma della riduzione per spese salariali più la riduzione per immobilizzazioni materiali.

La riduzione per **spese salariali** è pari al **5%** delle **spese salariali ammissibili** (costo aziendale, inclusi i contributi) relative ai **dipendenti ammissibili** che **esercitano** la loro **attività** per il **gruppo multinazionale o nazionale** in un determinato Paese.

Le **immobilizzazioni** materiali vengono considerate solo se **impiegate nell'esercizio dell'impresa**; in tal senso vengono **esclusi**, a titolo esemplificativo, i **beni destinati alla locazione**.

Il **valore** di riferimento è quello **medio** tra il **valore contabile netto** all'**inizio** e alla **fine dell'esercizio**; per le **immobilizzazioni acquistate o cedute nell'esercizio**, il **valore iniziale o finale** si considera **pari a zero**. Per i beni acquisiti per il tramite di **leasing finanziario**, il **beneficio** compete solo **in capo al locatario** in **relazione al diritto di uso**.

Ai fini del calcolo delle immobilizzazioni materiali ammissibili **non rilevano** le **immobilizzazioni materiali** possedute per la **vendita**, la **locazione** o l'**investimento** e le immobilizzazioni materiali **situate in un Paese diverso** da quello in cui è **localizzata l'impresa o l'entità a controllo congiunto** che ne detiene il diritto di proprietà o il diritto di utilizzo.

ADEMPIMENTI DIVERSI

► **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO D'IMPRESA**

Si segnala la pubblicazione avvenuta nella **G.U. n. 251 del 25.10.2024** del **Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 159 del 17.09.2024**, che prevede ad introdurre il **regolamento di attuazione** in materia di formazione e gestione del **Fascicolo informatico d'impresa**.

Si ricorda che il **Fascicolo informatico d'impresa**, introdotto dal **D.Lgs. 219/2016**, rappresenta uno **strumento innovativo** per la **gestione** degli **adempimenti amministrativi** connessi allo svolgimento dell'**attività d'impresa**: in particolare l'**aggregazione informatica strutturata** e univocamente identificata relativa a **tutti i documenti di ciascuna impresa**, tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente.

Il decreto prevede a disciplinare:

- a) l'**accesso al Fascicolo** da parte di **soggetti pubblici**;
- b) le **modalità operative di composizione** del Fascicolo;
- c) la **verifica della tassonomia dei documenti** contenuti nel Fascicolo;
- d) i **termini di conservazione** dei documenti;
- e) la **possibilità di consultazione** da parte di **privati**.

Le disposizioni emanate sono **entrate in vigore** a decorrere dal **09.11.2024**.

► **NUOVA SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

Si segnala che, a seguito della udienza programmata per il 19.09.2024, con le due **Ordinanze n. 08245 e n. 08248 del 15.10.2024** il **Consiglio di Stato** ha **sospeso nuovamente** l'operatività del **Registro dei Titolari Effettivi**, rinviando alla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)** alcune **questioni pregiudiziali** (sollevate dall'opposizione di alcune fiduciarie alle precedenti pronunce del TAR).

La **sospensione** del Consiglio di Stato ha come conseguenza l'**interruzione**:

- dell'**applicazione delle sanzioni**;
- ▶ dell'**attività di controllo a campione** sulle domande ricevute;
- ▶ dell'**accreditamento dei soggetti** obbligati all'adeguata verifica;
- ▶ della **consultazione** e dell'**accesso** alle **informazioni del registro** da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse.

Secondo il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CN-DCEC) dovrebbe essere possibile **attendere la prossima scadenza** per il **deposito dei bilanci 2024** per **confermare e modificare i dati precedentemente comunicati**, quando vi sarà **maggior chiarezza** in merito all'**operatività del Registro**.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esauritivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.